

Perrone Raffaele

Da: avv. Francesco Marchello [avv.francescomarchello@pec.it]
Inviato: sabato 9 novembre 2013 11.55
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Cc: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it; comune.melendugno@legalmail.it
Oggetto: Russo Giacomo e De Giorgi Grazia. Osservazioni nel procedimento di VIA su progetto Trans Adriatic Pipeline AG (TAP)
Allegati: Russo Giacomo e De Giorgi Grazia Osservazioni nella VIA Trans Adriatic Pipeline AG .pdf

Si trasmettono in allegato le Osservazioni ex art. 24, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006 dei signori Russo Giacomo e De Giorgi Grazia in ordine al progetto per la realizzazione di un gasdotto e di un terminale di ricezione nel territorio di Melendugno (LE), presentato da Trans Adriatic Pipeline AG – TAP e sottoposto a procedimento di Valutazione di impatto ambientale da parte di codesto Ministero.

Distinti Saluti

--

FRANCESCO MARCHELLO
VIA G. MATTEOTTI, 87 – 73023 LIZZANELLO (LE) - ITALY
TEL. E FAX 0832.831099
pec avv.francescomarchello@pec.it
mail francescomarchello@iusambiente.it
www.iusambiente.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2013 – 0025864 del 12/11/2013

DISCLAIMER

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei files allegati sono strettamente confidenziali e riservate, rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica senza esserne il destinatario o per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente via mail e procedere alla distruzione di quanto ricevuto. Qualora fosse necessaria una verifica, siete pregati di richiedere copia cartacea del presente messaggio. The informations contained in this message and the attached files are strictly confidential and reserved, destined exclusively to the addressee above mentioned. In case you have received this message without being the addressee or in error please inform the sender by mail and delete what you have received. If verification is required please request a hard-copy version.



AVV. FRANCESCO MARCHELLO

73026 MELENDUGNO - VIA MICHELANGELO, 28 - TEL. E FAX 0832 - 631099

Melendugno, 09 novembre 2013

Trasmesso all'indirizzo pec : DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
AMBIENTALI - DIVISIONE II SISTEMI DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
00147 ROMA

p.c. REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E
LA QUALITÀ URBANA
DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA
VIA DELLE MAGNOLIA, 6/8 - Z.I.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
70026 MODUGNO

COMUNE DI MELENDUGNO
SIG. SINDACO
VIA SAN NICOLA, 6
comune.melendugno@legalmail.it
73026 MELENDUGNO


**OGGETTO: OSSERVAZIONI EX ART. 24, COMMA 4, D. LGS. N. 152/06 SU PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN GASDOTTO E DEL TERMINALE DI RICEZIONE (PTR) DA PARTE DI
TRANS ADRIATIC PIPELINE AG - TAP SOGGETTO A V.I.A..**

I sottoscritti coniugi RUSSO Giacomo, nato a Borgagne il 18.12.1954, e DE GIORGI Grazia,
nata a Melendugno il 10.02.1963, ivi residenti in via Vecchia Vernole, 59, genitori di Russo Sara,
nata il 15.4.1987, Russo Riccardo, nato il 7.9.1993, e Russo Francesco, nato il 20.12.2002.


PREMESSO

- che sono proprietari di un terreno sito nel Comune di Melendugno, foglio 28, particelle n. 106-176, via Vecchia Vernole, all'interno del quale è stata edificata una costruzione per civile abitazione ed è stato ristrutturato un fabbricato rurale già esistente, in virtù di regolare concessione edilizia n. 38/98 del 14.5.1998;

- che a circa 500 metri dalla loro abitazione è prevista la realizzazione da parte di TRANS ADRIATIC PIPELINE AG - TAP di una Centrale di riduzione della pressione del gas (P.R.T. - Pipeline Receiving Terminal) al servizio del metanodotto approdante sulla costa adriatica della Provincia di Lecce nella località "San Foca", marina di Melendugno, oggetto della procedura di V.I.A.;



p.e.c. avv.francescomarchello@pec.it
e-mail francescomarchello@iusambiente.it
www.iusambiente.it



ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006 presentano le seguenti

OSSERVAZIONI

1. Come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), deve contenere come elemento indefettibile la "descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti"; lo stesso articolo, successivamente, al comma 5, prevede che "allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi gli elaborati grafici".

2. Nella fase di definizione del contenuto del S.I.A. ex art. 21 del T.U.A., la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA E VAS, con il parere n. 790 del 04.11.2011, ha fatto presente e raccomandato, tra l'altro, "che il SIA dovrà tener conto delle seguenti indicazioni: ... In merito agli aspetti programmatici ... 6. Occorrerà appurare l'eventuale assoggettamento degli impianti terminali al D. Lgs. 334/99 e ss.mm. e nel caso prevedere il nulla osta di fattibilità preliminare (NOF), anche ai fini della valutazione della correttezza della scelta localizzativa del progetto, sotto tale aspetto della sicurezza, delle distanze e delle compatibilità. Il rapporto di sicurezza (RDS) per gli eventi da danno rilevante dovrà essere valutato dai Vigili del Fuoco competenti territorialmente, preferibilmente prima dell'avvio dell'istruttoria di VIA. ... In merito agli aspetti progettuali ... 15. Oltre all'Analisi di Rischio la Società Proponente dovrà prevedere l'elaborazione di un Piano di Sicurezza, un Piano di Emergenza ed un Piano dei Sistemi di Controllo periodico, da approvare da parte delle Autorità competenti; tali Piani devono essere integrati da un'analisi degli effetti ambientali derivanti da eventuali malfunzionamenti o incidenti, anche in considerazione della natura climalterante del gas metano."

3. Dalla lettura della Sintesi non tecnica pubblicata da TAP AG (IAL00-ERM-643-Y-TAE-1011 Rev.:00) non sembra che la prescrizione posta in sede di procedura preliminare dalla C.T. VIA sia stata rispettata, in quanto, a pag. 61 della stessa sintesi, al punto 6.10 "Misure di Sicurezza del Progetto" (né in altra parte) non si dà atto in alcun modo della verifica "dell'eventuale assoggettamento degli impianti terminali al D. Lgs. 334/99", rimanendo la descrizione delle misure di sicurezza a mero stadio di generico e pleonastico riferimento alla "conformità con i codici, standard e normative nazionali ed europee".

Di seguito, sempre in modo del tutto generico si riferisce che "particolare attenzione sarà inoltre rivolta alla prevenzione di perdite di liquidi e di gas, di incendi ed esplosioni. A tale proposito è già attivata la procedura di valutazione tecnica del progetto presso i Vigili del Fuoco di Lecce."

3.1. Nel documento denominato "Studio di Impatto Ambientale e Sociale – Progetto Definitivo – Italia (IAL00-SPF-000-A-TRE-0001 Rev.:00), al paragrafo 2.3 "Terminale di ricezione del gasdotto (PRT) non vi è alcun riferimento alla valutazione circa l'assoggettabilità dell'impianto alla disciplina del D. Lgs. n. 334/99 e ci si limita ad affermare che "le specifiche del sistema idrico antincendio saranno conformi allo standard italiano UNI EN 10779 per le aree industriali (192m³/ora per un periodo garantito di 2 ore, più 50 m³ di scorta) e dovranno comunque essere concordate con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di competenza."

È evidente che la documentazione tecnica predisposta da TAP AG nel procedimento di V.I.A. in questione non è conforme alle prescrizioni dettate dalla Commissione Tecnica VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede di procedura ex art. 21 del T.U.A., in quanto la società proponente era tenuta a verificare e a motivare circa l'assoggettabilità dall'impianto (per il quale è prevista una capacità di trasporto iniziale di 10 miliardi di m³/anno e una capacità di trasporto a regime di 20 miliardi di m³/anno di gas e una attività di 24 ore al giorno per 50 anni) alla normativa italiana di recepimento delle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE sul controllo dei pericoli da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (tra le

p.e.c. avv.francescomarchello@pec.it
e-mail francescomarchello@iusambiente.it
www.iusambiente.it

AVV. FRANCESCO MARCHELLO

73026 MELENDUONO - VIA MICHELANGELO, 28 - TEL. E FAX 0832 - 831099

quali è compreso il gas naturale – Allegato 1, parte 1 del D. lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii.), oltre che alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012.

Infatti, la prescrizione del C.T. VIA sopra riportata imponeva la verifica della assoggettabilità alla normativa "Seveso" in via del tutto preliminare, al fine della necessaria valutazione della correttezza, sostenibilità e compatibilità della stessa scelta di localizzazione dell'impianto (PTR), collocato a poche centinaia di metri dal centro abitato di Melendugno (la proprietà dei deducenti è a circa 500 metri lineari, mentre il centro abitato è a circa 800 metri lineari), tanto che il rapporto di sicurezza per gli eventi da danno rilevante "dovrà essere valutato dai Vigili del Fuoco preferibilmente prima dell'avvio dell'istruttoria VIA".

A fronte di tali cogenti prescrizioni, preventive addirittura all'avvio dell'istruttoria VIA, la società proponente, del tutto genericamente, ha rappresentato che "è già attivata la procedura di valutazione tecnica del progetto presso i Vigili del Fuoco di Lecce" o che le misure di sicurezza "dovranno comunque essere concordate con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di competenza", con ciò evidenziando carenze strutturali del progetto sottoposto alla procedura di VIA, il quale, anche per questi fondamentali aspetti, non può ritenersi "definitivo".

3.2. Non sembra inutile aggiungere che la procedura di VIA, anche se per taluni aspetti è connessa, non sostituisce la procedura prevista dal D. Lgs. n. 334/99.

Infatti, nel caso è applicabile la normativa "Seveso", il "pubblico interessato" (costituito normativamente anche da una o più persone fisiche o giuridiche che subisce o può subire gli effetti delle decisioni" inerenti alla realizzazione dello stabilimento, deve interloquire, previa adeguata informazione, sull'aspetto specifico del pericolo di incidenti rilevanti connessi all'attività, giacché l'art. 23 (Consultazione popolare) del d. lgs. n. 334/99 prevede che "la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di : a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9 ... c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti" e che "il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle Regioni o dal Ministero dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio."

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la localizzazione del Terminale di Ricezione del Gasdotto (PTR) è del tutto illegittima, per essere stata completamente omessa la preliminare verifica di assoggettabilità degli impianti terminali alla normativa italiana ed europea sul controllo dei pericoli da incidenti rilevanti e quindi, come prescritto dalla Commissione Tecnica V.I.A. ministeriale, la verifica della compatibilità della localizzazione del Terminale (PTR), nonché la sua immediata infrastrutturazione, con la distanza tra lo stesso e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative, alla stregua delle Linee Guida previste dall'art. 23 del d. lgs. 21.9.2005, n. 238.

4. La scelta localizzativa del Terminale, oltre ad essere del tutto immotivata (anche in ordine alla Alternativa 0), è anche estremamente irrazionale per due ordini di ragioni.

4.1. Al di là di generiche, stereotipate e insufficienti valutazioni che sarebbero state fatte in ordine alla necessità di salvaguardia delle emergenze paesaggistiche e culturali che si leggono nello Studio (SIA), la società proponente (nonostante non possa fare a meno di rilevare che "il PTR è una struttura che influenzerà i caratteri del paesaggio" pag. 61 della Sintesi non tecnica) non spiega, con argomentazioni tecnicamente valide e approfondite, le motivazioni che hanno portato a localizzare la costruzione di uno stabilimento industriale altamente impattante (ove verrà svolta a ciclo continuo attività altamente pericolosa e che in altre parti d'Italia e dell'Europa sono state realizzate in idonee aree industriali), non solo sull'ambiente, ma anche e soprattutto

p.c.c. avv.francescomarchello@pec.it
e-mail francescomarchello@iusambiente.it
www.iusambiente.it

AVV. FRANCESCO MARCHELLO

73026 MELENDUONO - VIA MICHELANGELO, 28 - TEL. E FAX 0832 - 831099

sulla salute e sulla qualità della vita degli abitanti residenti, al ridosso di poche centinaia di metri dal centro abitato di Melendugno.

Tale collocazione territoriale ha riverberi estremamente negativi sia nell'immediato, fin dalla fase di costruzione (che comporterà per almeno tre anni – secondo quanto preventivato dalla stessa TAP AG - una enorme produzione di polveri, di rumore e di inquinamento luminoso soprattutto nelle ore notturne), oltre che nella fase a regime dell'impianto (cfr. le pagine 140 e 214 e seguenti dello Studio di impatto ambientale, dove la stessa società proponente dichiara che le emissioni causate dal sistema di riscaldamento del PRT si propagheranno almeno nel raggio di 720 metri dall'area dello stesso PRT).

È del tutto evidente che la collocazione di un enorme stabilimento industriale che, secondo quanto si evince dagli elaborati della società proponente riportanti l'attività a regime, ha bisogno una quantità rilevantissima di energia elettrica per il regolare funzionamento (di cui solo una parte coperta dai riscaldatori elettrici progettati- pag. 131 dello Studio); nel quale è previsto, senza soluzione di continuità per 24 ore al giorno e per il tempo preventivato di cinquanta anni lo svolgimento di una attività per sua natura intrinseca estremamente pericolosa (e asseritamente strategica) asservirà coattivamente ogni altra attività umana che attualmente si svolge ordinariamente nel territorio circostante, stravolgendone esizialmente il ritmo giornaliero.

Come è noto, l'Allegato VII (Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22) del d. lgs. n. 152/2006 prevede, al punto 3, che lo Studio debba contenere "una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, ...".

A fronte di tale cogente obbligo, il soggetto proponente si è limitato a generiche affermazioni di incidenza, non affrontando il problema dell'impatto sulla regolare vita quotidiana della popolazione residente a poche centinaia di metri dallo stabilimento, in tutte le sue articolazioni come l'enorme impatto visivo, il continuo rumore, le immissioni in atmosfera, l'illuminazione estrema per ragioni industriali e di sicurezza, soprattutto nelle ore notturne (circostanza questa che impedirà per le prossime generazioni di aspirare ad un riposo tranquillo e non di passare la notte alla presenza costante di luce artificiale, con riverberi negativi sulla salute), la continua preoccupazione della possibilità di incidenti nella estrema prossimità delle loro abitazioni.

Non ultimo, l'aspetto della inevitabile perdita, pressoché totale, di valore economico delle proprietà immobiliari situate in prossimità dello stabilimento, anche in considerazione della circostanza che l'eventuale realizzazione dello stesso comporterà come effetto diretto lo stravolgimento delle linee pianificatorie di sviluppo del territorio, in quanto il progetto costituisce una invadente ed enorme variante al piano urbanistico comunale, in una parte del territorio in cui non è attualmente prevista una zonizzazione dedicata alla allocazione di impianti industriali, in elusione della normativa cogente in tema di Valutazione ambientale strategica.


A fronte di tali impatti estremamente importanti e significati sulla popolazione, le misure di mitigazione e di ristoro previste (es.: piantumazione di alberi) appaiono evidentemente inadeguate, con ciò evidenziando che la società proponente, sotto l'egida della "strategicità europea" dell'impianto, cerca di accreditare la razionalità di una scelta allocativa che, francamente, appare invece del tutto irragionevole e irrispettosa rispetto ai valori essenziali del vivere quotidiano delle popolazioni residenti, alle quali non si può chiedere, in un paese europeo, di chinare il capo e subire per tutta la loro vita e dei loro discendenti, gli effetti esiziali di decisioni assolutamente non condivise e non giustificabili.

4.2. A pagina 8 della Sintesi non tecnica si legge che "il Terminale di Ricezione del Gasdotto (PTR) situato a Kp 8,2, che ha la funzione di controllare e misurare fiscalmente la portata di gas naturale che viene immessa nella rete di Snam Rete Gas (SRG) subito a valle del PTR).

Tuttavia, nel territorio in cui è prevista la realizzazione del PTR non è collocata alcuna rete SRG e pertanto, risulta all'evidenza come la scelta localizzativa sia, anche per questo verso, irrazionale e immotivata, in quanto il punto di costruzione non è dotato e non è minimamente prossimo ad alcuna infrastrutturazione idonea al trasporto del gas nella rete domestica italiana.



p.c.c. avv.francescomarchello@pec.it
e-mail francescomarchello@iusambiente.it
www.iusambiente.it



AVV. FRANCESCO MARCHELLO

73026 MELENDUGNO - VIA MICHELANGELO, 28 - TEL. E FAX 0832 - 831099


La realizzazione del tratto di collegamento con la rete domestica più prossima di trasporto del gas non è prevista nemmeno nel progetto in questione, con tutto ciò che ne deriva in termini di illegittimità del procedimento di VIA, il quale evidentemente non può essere artificiosamente diviso in tronconi, in aperto contrasto con la disposizione di cui all'art. 5, lett. c) del T.U.A., alla stregua del quale l'impatto ambientale è "l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente".

Pertanto, è evidente la violazione della stessa *ratio* della norma in questione, giacché non si può ragionevolmente instaurare una procedura di V.I.A. per la realizzazione di un'opera di imponenti dimensioni (della quale incessantemente si adduce la strategicità internazionale, sia in sede parlamentare che sugli organi di stampa), consegnando un progetto nel quale è contemplata la realizzazione solo di una parte di essa, con uno stabilimento terminale collocato in una zona agricola al confine con il centro abitato di un territorio avente una incontrastata vocazione turistica, ricco di numerose emergenze di pregio ambientale, naturalistico e storico, e assolutamente lontano dal punto più prossimo della rete di trasporto del gas attualmente allocata.

*** **

Pertanto, si chiede che codesta Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale - VIA - VAS prenda in considerazione le sopra riportate osservazioni in ordine alla realizzazione del gasdotto e del terminale di ricezione (PTR) proposto da Trans Adriatic Pipeline AG, oggetto della presente procedura di VIA.

(Russo Giacomo)



(De Giorgi Grazia)



(avv. Francesco Marchello)

